



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

Organismo Pagatore  
ARPEA  
Via Bogino 23-  
Torino

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N.48**

**Ai Produttori interessati**

**Ai Centri di Assistenza Agricola  
LORO SEDI**

**Oggetto: Istruttorie sulle superfici prato pascolive con attività di gestione dichiarata a “sfalcio manuale” o “sfalcio meccanizzato”.**

Il Commissario Straordinario  
**Piera Martina**  
*(firmato elettronicamente ai  
sensi dell'art. 21 D.lgs  
07/07/2005 n. 82)*

# **ISTRUTTORIE SULLE SUPERFICI PRATO PASCOLIVE CON ATTIVITÀ DI GESTIONE DICHIARATA A “SFALCIO MANUALE” O “SFALCIO MECCANIZZATO”.**

## **GESTIONE DEGLI ESITI**

### **FEAGA**

*Regolamento (CE) n. 1306/2013; Reg. (CE) 1307/2013; Reg. (CE) n. 639/2014; Reg. (CE) 640/2014; Reg. (CE) 809/2014*

## **1. PREMESSA**

La Circolare AGEA N.0030913 del 29/03/2019 con oggetto “DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2019 – MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. 9020 DEL 4 FEBBRAIO 2019” stabilisce che gli Organismi pagatori definiscono le modalità di controllo delle superfici occupate da pascolo magro con criterio di mantenimento diverso da pascolamento.

Con la DD n. 243 del 21/10/2021 Arpea ha fornito una sintesi degli adempimenti relativi alle aziende che dichiarano superfici prato pascolive con mantenimento a sfalcio e/o pascolamento e sfalcio, sostitutiva delle precedenti Istruzioni Operative (num. 5, 13, 18, 22, 31, 32, 34).

Le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi a campione per le superfici dichiarate a “sfalcio meccanizzato” o “sfalcio manuale” e la gestione degli esiti derivanti dall’attività di verifica sono state illustrate nelle Istruzioni Operative n. 36 con validità riferita alla campagna 2020.

Le Istruzioni Operative di cui al presente documento, forniscono un aggiornamento della modalità di esecuzione dei controlli amministrativi e della gestione degli esiti per la



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

**campagna 2021 e successive** sino ad eventuale ulteriore aggiornamento, qualora dovesse ritenersi necessario.

## 2. SUPERFICI E AZIENDE SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Per tutte le superfici dichiarate a pascolo magro e per le superfici dichiarate a prato permanente e collocate a una quota superiore a 1300 m., gestite attraverso la pratica dello sfalcio, le aziende hanno l'obbligo di caricare documentazione comprovante lo sfalcio per la verifica dei requisiti di ammissibilità a premio. Le informazioni di base e la documentazione da allegare sono illustrate nella DD Arpea n. 243 del 21/10/2021. Il termine per il caricamento della documentazione è fissato al 01 Dicembre di ogni anno campagna, così come indicato nella medesima determinazione.

Sul 100% delle aziende che dichiarano tali superfici sono applicati i controlli massivi del SIGC finalizzati alla verifica del caricamento della documentazione, al riscontro della conferma del tipo di pratica di gestione eseguita e alla presenza di superficie ammissibile restituita dalla base dati grafica. Dall'universo di tali aziende viene estratto annualmente un campione su criterio misto, casuale e rischio, da sottoporre a verifica di congruenza.

Sono esonerate dalla verifica amministrativa le aziende che, nel corso dell'anno di campagna, sono state estratte a campione nei controlli di I livello Arpea per la verifica in loco dell'avvenuto sfalcio sulle superfici dichiarate in domanda.

## 3. ISTRUTTORIA SULLE SUPERFICI ESCLUSE DALL'ESTRAZIONE A CAMPIONE

Le superfici escluse dall'estrazione a campione sono quelle per cui l'esito può essere preventivamente definito sulla base delle informazioni di base e della documentazione allegata a sistema dalle aziende sull'applicativo di Anagrafe.

Per tali superfici l'esito istruttorio e le anomalie visualizzate a sistema, così come definite dalla DD n. 243/2021, sono di seguito esplicitati:

1. La superfici per le quali l'azienda ha convertito il mantenimento effettivo da sfalcio a *"nessuna pratica"* non risultano ammissibili a premio; l'anomalia visualizzata a sistema è la SFA05;

2. Le superfici per le quali l'azienda ha convertito il mantenimento effettivo da sfalcio a "pascolamento con capi propri" oppure "pascolamento con campi di terzi" dovranno essere assoggettate al controllo del carico UBA/ha di cui all'art.4, commi 3 e 4 del Decreto Ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018. L'anomalia visualizzata a sistema è la SFA06;
3. Le superfici per le quali le aziende non hanno caricato sull'applicativo di Anagrafe, entro i termini stabiliti dall'Agenzia, la documentazione richiesta o le informazioni di base sono individuate dalla presenza dell'anomalia bloccante SFA01 "Parcella con pratica SFALCIO senza documentazione".

Nei casi in cui i documenti o le informazioni mancanti siano da ritenersi imprescindibili per la valutazione dell'ammissibilità delle superfici, sulle superfici interessate da tale casistica permarrà l'anomalia bloccante SFA01. A tal proposito, nella successiva Tabella 2, per fattispecie di destinazione del foraggio, si indica la tipologia di documentazione che, se assente, determina automaticamente la bocciatura diretta dell'ammissibilità degli appezzamenti collegati.

*Tabella 2: documentazione che, se assente, determina il permanere della SFA 1.*

<b>TIPO DI IMPIEGO DEL FORAGGIO</b>	<b>Documentazione assente</b>	<b>esito</b>
AUTOCONSUMO TRASPORTO PROPRIO/LIMITROFO STALLA	foto di campo	bocciata
AUTOCONSUMO TRASPORTO CON MEZZI DI TERZI	foto di campo e fatture di trasporto fieno/DDT	bocciata
CESSIONE VOLONTARIA	foto di campo e documenti di cessione	bocciata
VENDITA	foto di campo e fatture di vendita	bocciata
INFO DI BASE NON COMPILATE	foto di campo	bocciata

Nei casi in cui sia stata caricata solo parte delle documentazione, ma dalle informazioni e dai documenti presenti a sistema sia comunque possibile avviare un'istruttoria (pertanto l'azienda deve avere caricato almeno la documentazione e le informazioni che sono indicate in Tabella 2), gli appezzamenti interessati da tale casistica saranno integrati nel campione di controllo e seguiranno l'iter descritto nei paragrafi successivi. In caso di esito del controllo positivo si procederà allo spegnimento dell'anomalia SFA01. In caso di esito negativo verranno accese a sistema le anomalie specifiche: SFA03, SFA04, SFA05, SFA06.

Si ricorda che le anomalie "SFA" generate dai controlli effettuati sui requisiti sopra riportati sono anomalie bloccanti, cioè sono anomalie che determinano l'applicazione di sanzioni di cui all'art 19 bis del Regolamento Delegato (Ue) N. 640/2014 della Commissione.

L'unica eccezione è rappresentata dall'anomalia SFA06 che sottopone le particelle facenti parte l'appezzamento interessato al controllo del carico uba/ha, previsto con DM n. 5465 del 7 giugno 2018.

#### 4. ISTRUTTORIA SULLE SUPERFICI IN CAMPIONE DI CONTROLLO

Per tutte le aziende che sono state sottoposte al controllo a campione viene inizialmente verificato sull'applicativo di *Anagrafe Agricola del Piemonte* l'avvenuto caricamento delle informazioni di base indicate nelle Istruzioni Operative e della relativa documentazione richiesta per fattispecie.

Successivamente, per ogni azienda, in funzione del tipo di destinazione del foraggio, viene effettuato il riscontro della coerenza delle informazioni inserite. Nella successiva Tabella 1 si riepilogano alcuni dei principali controlli che vengono eseguiti.

*Tabella 1: principali controlli per fattispecie di destinazione del foraggio*

<b>DESTINAZIONE FORAGGIO</b>	<b>CONTROLLO</b>
<i>Autoconsumo con superfici limitrofe alla stalla</i>	Il Comune di ubicazione della stalla deve essere il medesimo degli appezzamenti sfalciati
<i>Autoconsumo con mezzo di trasporto a nolo</i>	L'azienda azienda deve comparire come intestataria della fattura di trasporto; la data di emissione della fattura di trasporto deve essere successiva alla data di ultimo sfalcio.
<i>Vendita del foraggio</i>	L'azienda azienda deve comparire come intestataria della fattura di vendita/DDT; la data di emissione della fattura/DDT deve essere successiva alla data di ultimo sfalcio.
<i>Cessione volontaria</i>	Le particelle indicate nel documento di cessione volontaria devono coincidere con quelle indicate in anagrafe; l'azienda cessionaria, se presente in anagrafe, deve avere un codice stalla intestato.

Inoltre, per tutte le fattispecie di destinazione del foraggio vengono effettuati i seguenti controlli:

- riscontro della presenza di foto georeferenziate e del loro corretto collocamento geospaziale; nel caso di assenza di riferimento GPS, verifica se le foto caricate a sistema presentano elementi del paesaggio che ne consentono il chiaro collocamento spaziale;
- verifica se, dall'analisi delle ortofoto disponibili, gli elementi di giacitura, di viabilità e di vegetazione che contraddistinguono gli appezzamenti risultano coerenti con l'utilizzo a sfalcio dichiarato dall'azienda.

## 5. ESITO DEL CONTROLLO

L'esito del controllo viene rilevato attraverso due steps: il controllo sul singolo appezzamento/gruppo di appezzamenti e il controllo sull'azienda.

Il controllo sull'appezzamento/gruppo di appezzamenti può fornire il seguente esito:

- **Positivo:** dall'analisi della documentazione allegata, delle ortofoto e delle informazioni aggiuntive, si ritiene coerente l'utilizzo a sfalcio dichiarato dall'azienda;
- **Negativo:** dall'analisi della documentazione allegata, delle ortofoto e delle informazioni aggiuntive, si esclude che la superficie dichiarata dall'azienda sia stata gestita mediante sfalcio; oppure le informazioni fornite non sono sufficienti a stabilire con certezza tale tipo di gestione.
- **Parzialmente positivo:** si ritiene con buon grado di attendibilità che la superficie sia stata effettivamente sfalciata ma permangono elementi di rischio, quali documentazione mancante o incongruenze rilevate.

Nel caso di controllo sull'appezzamento conclusosi con esito *Negativo* o *Parzialmente positivo*, viene notificato all'azienda e al CAA di competenza l'esito del controllo sugli appezzamenti interessati, fornendo possibilità di presentare controdeduzioni sotto forma di documentazione integrativa o foto di campo entro 15 giorni dall'avvenuta notifica.

Se la documentazione inoltrata dall'azienda o dal CAA di riferimento risulta sufficiente a convalidare l'avvenuta attività di sfalcio, l'esito dell'appezzamento viene convertito in *Positivo*, viceversa, se la documentazione inoltrata dall'azienda non risulta comprovante



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura

l'attività di sfalcio oppure se l'azienda non presenta controdeduzioni entro i termini stabiliti, l'esito sull'appezzamento viene convertito o confermato come *Negativo*.

Il controllo riepilogativo sull'azienda fornisce l'esito definitivo così declinato:

- **Positivo:** il controllo di tutti gli appezzamenti aziendali ha fornito esito positivo; le superfici sono ammissibili a premio;
- **Negativo:** il controllo di tutti gli appezzamenti aziendali ha fornito esito negativo; le superfici non sono ammissibili a premio;
- **Parzialmente positivo:** il controllo di tutti gli appezzamenti aziendali ha fornito un esito misto (alcuni appezzamenti positivi, altri negativi). Sono ammissibili a premio i soli appezzamenti con esito positivo.

**Le aziende per le quali permangono elementi di dubbio nella determinazione dell'esito dell'appezzamento o che hanno caricato solo parzialmente le informazioni a sistema, potranno essere inserite in campione di rischio per il controllo sfalci in loco nel successivo anno di campagna.**

In riferimento alla DD n. 243 del 21/10/2021 si precisa quanto segue:

- A conclusione delle istruttorie effettuate, per tutte le superfici sottoposte ai controlli amministrativi verrà spenta l'anomalia SFA02;
- Nei casi in cui l'esito del controllo amministrativo a campione abbia rilevato delle irregolarità non sanabili, sugli appezzamenti ritenuti non ammissibili a premio verranno accese le anomalie SFA03 o SFA04, in base al tipo di elementi che avranno determinato il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità;
- Nel caso in cui venga confermata l'assenza di documentazione comprovante l'attività di sfalcio, sugli appezzamenti interessati verrà accesa l'anomalia SFA01;
- Se le verifiche sugli appezzamenti conducono alla determinazione di superficie pascolata oppure superficie non interessata da alcuna attività di mantenimento verranno accese, rispettivamente, le anomalie SFA06 oppure SFA05 sugli appezzamenti interessati.



Agenzia Regionale Piemontese  
per le Erogazioni in Agricoltura